



TRIBUNALE DI IMPERIA
ESECUZIONI IMMOBILIARI

Ordine di servizio contenente disposizioni ulteriori ai professionisti delegati ex art. 591-bis
c.p.c. per la disciplina delle aste giudiziarie e per la tutela dei crediti

Visto il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, recante "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*" e la successiva proroga del regime emergenziale straordinario contenuta nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

vista la precedente ordinanza del 12.3.2020, che si richiama integralmente;

il Giudice dell'Esecuzione Dott.ssa Martina Badano ritiene necessario introdurre nuove disposizioni integrative ai professionisti delegati alle vendite per regolamentare lo svolgimento delle aste immobiliari che ricadano nei periodi tra il 22.3.2020 ed il 30.6.2020 e di quelle successive al 30.6.2020, con effetto immediato.

Si dispone pertanto che:

il Delegato:

- per le vendite fissate tra il 22.3.2020 ed il 30.6.2020 e sempre che non siano state presentate ancora offerte cartacee, dovrà disporre la conversione dell'asta giudiziaria ad integralmente telematica (sincrona pura), provvedendo a fare le conformi rettifiche sul P.V.P. e dandone contestuale notizia al Gestore delle Vendite ed al Giudice; non potranno essere accettate, a seguito della conversione, ulteriori offerte non telematiche;
- relativamente alle aste giudiziarie fissate dopo il 30.6.2020, procederà con le modalità della vendita sincrona mista, ma avrà cura di indicare nell'avviso di vendita l'avvertenza agli offerenti che, in caso di ulteriori proroghe del regime emergenziale straordinario di cui ai D.L. 8 marzo 2020, n. 11 e D.L. 17 marzo 2020, n. 18, a seguito di provvedimento del G.E., potrà sempre essere disposta la conversione a gara telematica pura agli effetti già disciplinati nell'ordinanza che precede del 12.3.2020, che dovrà essere richiamata o allegata all'avviso;
- nell'ipotesi in cui le aste convertite in sincrone pure risultassero negative per carenza di offerte, provvederà nel successivo tentativo di vendita a fissare lo stesso prezzo base ed offerta

minima dell'incanto disertato, al fine di non pregiudicare eccessivamente i diritti dei creditori della procedura esecutiva; tale disposizione non si applica all'ipotesi in cui, in base alla delega conferita, a seguito della vendita negativa, fosse necessaria la rimessione del fascicolo processuale al Giudice dell'Esecuzione per l'assunzione dei provvedimenti circa l'ulteriore vendita o la chiusura anticipata dell'esecuzione.

Si precisa che l'eventuale conversione delle modalità dell'asta giudiziaria da sincrona mista a sincrona pura (telematica pura) - da tenersi da remoto presso qualunque postazione a ciò attrezzata dal professionista delegato - integra una delle misure dirette alla prevenzione di situazioni di assembramento insalubri, ed è imposta come straordinaria modalità di svolgimento delle aste giudiziarie nei periodi contemplati dai decreti ministeriali e di volta in volta indicati dal Giudice.

Da ciò consegue che la sospensione/rinvio delle vendite si determina solo in caso di assoluta indisponibilità del delegato per ragioni di salute o per carenza di strumenti informatici idonei, ovvero per la presenza di almeno un'offerta cartacea, come già disposto nella precedente ordinanza del 12.3.2020 o infine per impossibilità tecnica del sistema di attuare la conversione (es. perché la vendita era già stata autorizzata in origine con le modalità analogiche tradizionali).

Manda alla Cancelleria per la comunicazione a tutti i professionisti delegati.

Imperia, 23.3.2020

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

(Dott.ssa Martina Badano)



IMPERIA
Cancelleria
Imperia,

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Alessandro BIAMONTI

